



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 491/16/CONS

**RICHIAMO AL RISPETTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. DEI PRINCIPI IN MATERIA DI
INFORMAZIONE SULL'ARGOMENTO REFERENDUM NEI PROGRAMMI
DIFFUSI DURANTE LA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM
CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016*» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016;

VISTO il provvedimento 11 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016*” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre 2016;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell'Autorità n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016 e, per la concessionaria pubblica, con il provvedimento 13 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 8 del citato provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo; a questo fine, *“I direttori responsabili dei programmi, i conduttori e registi [...] assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne un'adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultino avere bassi indici di ascolto”*;

CONSIDERATA la rilevanza politica ed istituzionale del *referendum* confermativo del prossimo 4 dicembre, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, da cui discende l'esigenza che venga garantita una informazione corretta, imparziale e completa sul tema oggetto del quesito per concorrere alla formazione di una opinione pubblica consapevole e adeguatamente informata;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo sul pluralismo dell'11 marzo 2003 *“[...] per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi [...]”*;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio televisivo forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativamente al tempo di argomento, ossia il tempo complessivo dedicato alla trattazione del tema del *referendum*, nei notiziari e nei programmi nella settimana 31 ottobre-6 novembre 2016, dai quali emerge che nei programmi Rai è stato dedicato un tempo complessivo di 4 ore 42 minuti 21 secondi pari al 3,68% del tempo di tutti gli argomenti trattati (127 ore, 59 minuti, 6 secondi): in particolare nei programmi di *“RaiUno”* è stato dedicato l'1,44% del tempo di argomento complessivo, nei programmi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di “*RaiDue*” il 5,76%, nei programmi di “*RaiTre*” il 4,96%, nei programmi di “*RaiNews*” il 3,81%;

CONSIDERATO che la trattazione completa ed esaustiva dell’argomento riforma costituzionale, stante l’approssimarsi della data del voto, acquista una particolare e significativa rilevanza al fine di assicurare il formarsi di una opinione pubblica consapevole e informata;

CONSIDERATO in particolare che sulla Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, grava una specifica responsabilità in ragione della sua missione di servizio pubblico il cui assolvimento postula un rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo, declinandosi nella prioritaria esigenza di riservare una particolare attenzione nel dare voce a tutte le principali istanze della società civile e a tutte le componenti, politiche e istituzionali, che concorrono democraticamente al funzionamento del Paese;

RITENUTO, pur nel rispetto dell’autonomia editoriale delle testate e della correlazione dell’informazione ai fatti di attualità, di dover segnalare alla concessionaria pubblica la necessità di assicurare, nel prosieguo della campagna referendaria e fino alla conclusione della stessa, una più ampia trattazione dell’argomento riforma costituzionale e *referendum*, anche sotto il profilo quantitativo, allo scopo di offrire all’elettorato una consapevole conoscenza del quesito oggetto del *referendum* medesimo, assicurando la completezza, la correttezza e l’imparzialità dell’informazione nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento 11 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che nell’esercizio della propria funzione di vigilanza l’Autorità si riserva di verificare l’andamento dell’informazione dedicata al tema attraverso il monitoraggio delle testate Rai, con particolare riferimento ai programmi di approfondimento informativo;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ad assicurare, nei programmi diffusi dalle testate “*Tg1*”, “*Tg2*”, “*Tg3*”, “*RaiNews*”, nei termini di cui in motivazione, adeguati spazi informativi allo scopo di offrire all’elettorato una consapevole conoscenza del tema oggetto del *referendum* confermativo del prossimo 4 dicembre, assicurando la completezza, la correttezza e l’imparzialità dell’informazione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi